



CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA

DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO

22100 COMO - Via Diaz, 26 - Tel. (031) 24.58.11 - Fax (031) 26.16.58
23900 LECCO - Via Parini, 33 - Tel. (0341) 36.44.80 - Fax (0341) 36.05.43

Codice Fiscale 80003670132

www.cassaedilecomo.it – www.cassaedilelecco.it – info@cassaedilecomo.it – info@cassaedilelecco.it

CASSA INTEGRAZIONE APPRENDISTI - NORMATIVA IN VIGORE DAL 1° APRILE 2009

Le parti sociali di Como e Lecco, in data 12/03/2009, hanno recepito l'allegato 33 del C.C.N.L. approvato con accordo del 18/06/2008 (parte industria) e il corrispondente allegato dell'accordo del 23/07/2008 (parte artigiani) con il quale si istituisce una prestazione aggiuntiva a favore degli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici.

Di seguito vengono allegati il modulo per la richiesta del rimborso e il regolamento della prestazione emesso dalle parti sociali con l'accordo di cui sopra.

La prestazione ha durata sperimentale di 24 mesi.

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

Viene rimborsata dalla Cassa Edile l'80% della retribuzione persa dall'apprendista, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia nei limiti, comunque, dei massimali retributivi mensili in atto per la prestazione CIG erogata dall'INPS per gli operai. Per tali massimali si prega consultare l'apposita circolare INPS contenente tali dati.

Tale massimale va considerato per intero e cioè al lordo della riduzione di cui all'art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO (CON POSTA RACCOMANDATA)

Eventi dal 1^ aprile 2009:

Imprese con operai e apprendisti con giornate di CIG comuni ad entrambe le categorie:

Per gli eventi dall'aprile 2009 in poi sarà necessario inviare domanda di rimborso entro 30 giorni dalla data di rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione CIG meteo per il cantiere ove era occupato l'apprendista.

Imprese con solo apprendisti:

Per gli eventi dall'aprile 2009 in poi sarà necessario inviare la domanda di rimborso entro il termine previsto per la consegna della denuncia mensile (entro il 20° giorno o il primo giorno feriale successivo se il 20 è cadente in sabato o domenica). In questo caso sarà cura della Cassa controllare l'effettiva causa meteorologica, che deve essere indicata nella richiesta. Per il solo mese di aprile 2009 il termine è spostato al 15 giugno 2009.

Imprese con operai e apprendisti con giornate diverse di CIG per le due categorie:

Per le giornate diverse nelle quali compaiono i soli apprendisti sarà necessario compilare la domanda come al punto precedente

Eventi dal 1^ gennaio fino al 31 marzo 2009:

Imprese con operai e apprendisti con giornate di CIG comuni ad entrambe le categorie:

Anche in questo caso è necessario attendere l'autorizzazione INPS seguendo quanto indicato sopra (eventi dal 1^ aprile).

Imprese con solo apprendisti:

E' necessario inviare la domanda di rimborso, una per ogni mese, entro il giorno 15 giugno 2009.

Imprese con operai e apprendisti con giornate diverse di CIG per le due categorie:

Per le giornate diverse nelle quali compaiono i soli apprendisti sarà necessario compilare la domanda come al punto precedente.

IMPORTO DA RIMBORSARE ALL'IMPRESA

La Cassa Edile rimborserà all'impresa l'importo erogato all'apprendista al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dello stesso.

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE:

1. la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
2. l'apprendista, all'atto dell'evento, deve essere iscritto presso la nostra Cassa Edile;
3. aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore CIG dell'apprendista;
4. la regolarità dell'Impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;
5. tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'Impresa che ne chiederà rimborso alla Cassa Edile;
6. Il cantiere ove era presente l'apprendista deve essere incluso nella denuncia MUT.

TEMPI DI RIMBORSO

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, la Cassa Edile esaminerà in maniera cumulativa tutte le richieste presentate per lo stesso mese e provvederà al rimborso con le stesse modalità previste per altre prestazioni, allegando tabulato di riscontro. Con la stessa lettera verrà comunicato l'eventuale totale o parziale respingimento avverso il quale l'impresa potrà fare ricorso entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Si fa altresì presente che la Cassa Edile si riserva di richiedere copia della documentazione che riterrà opportuna per il riscontro dei dati esposti per la richiesta di rimborso.

È bene precisare che la Cassa Edile è autorizzata a trattenere dai rimborsi qualsiasi somma le fosse dovuta dall'Impresa a qualunque titolo o causa.

A disposizione per gli eventuali chiarimenti al riguardo, ricordiamo che le informazioni necessarie possono essere rilevate dal ns. sito www.cassaedilecomo.it o www.cassaedilelecco.it.

Distinti saluti.

**CASSA EDILE DELLE PROVINCE
DI COMO E LECCO**



RICHIESTA DI RIMBORSO PER C.I.G.O. DEGLI APPRENDISTI OPERAI

CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO - Codice Fiscale 80003670132 - 22100 COMO - Via A. Diaz 26, Tel. 031.245.811, Fax 031.261.658 - E-mail: info@cassaedilecomo.it - www.cassaedilecomo.it - 23900 LECCO - Via Parini 33, Tel. 0341.364.480, Fax 0341.365.043 - E-mail: info@cassaedilelecco.it - www.cassaedilelecco.it

L'Impresa

Con sede in via

Tel. Fax E-mail

Iscritta alla Cassa Edile di Como e Lecco alla posizione n°

Relativamente al mese di Anno

Preso atto del vigente regolamento **richiede il rimborso** per i seguenti apprendisti:

cognome e nome apprendista	nato/a il	codice Cassa Edile
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

calendario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ore perse*																															
tipo evento **																															

tot. ore = C.I.G. da rimborsare ,

DATI CANTIERE

via _____ comune _____ pv. _____

committente _____ genere lavori _____

fase lavorativa _____

cognome e nome apprendista	nato/a il	codice Cassa Edile
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

calendario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ore perse*																															
tipo evento **																															

tot. ore = C.I.G. da rimborsare ,

DATI CANTIERE (se uguale a precedente, indicare "IDEM")

via _____ comune _____ pv. _____

committente _____ genere lavori _____

fase lavorativa _____

Note: * ore perse: indicare il n° di ore CIG in corrispondenza del giorno di calendario in cui si è verificato l'evento
 ** tipo evento: indicare il numero corrispondente alla tipologia di evento come sotto specificato
 1. gelo/disgelo 2. pioggia 3. neve 4. nebbia 5. forte vento 6. altro _____

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

Autorizzazione INPS per analogo intervento a favore di personale operaio Altra documentazione

Importo totale richiesto a rimborso alla Cassa Edile €.....(importo arrotondato all'unità di euro)

La sottoscritta impresa dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite con il presente modello rispondono a verità

Data Timbro e Firma dell'Impresa

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI REGOLAMENTO

OGGETTO: prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici.

ENTRATA IN VIGORE: eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.

MISURA: 80% della retribuzione persa dall'apprendista comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia per gli eventi meteorologici nei limiti dei massimali retributivi mensili in atto per la prestazione CIG erogata dall'I.N.P.S. agli operai.

Tale massimale va considerato per intero e cioè al lordo della riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

TERMINI DI PRESENTAZIONE: la domanda deve pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'I.N.P.S., dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Il modello di domanda verrà all'uopo predisposto dalla locale Cassa Edile sulla base, anche, delle indicazioni che verranno fornite dalla C.N.C.E.

Per la verifica dei termini previsti farà fede il timbro postale e/o la ricevuta informatizzata.

Nell'ipotesi in cui l'Impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (M.U.T.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione da idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

Alla Cassa Edile viene affidato il compito di controllare, tramite documenti ufficiali reperibili presso l'I.N.P.S. o altri Istituti, l'effettiva causa meteorologica.

TERMINE DI ACCOGLIMENTO E/O DI RESPINTA: la domanda dovrà essere accolta e/o respinta entro 60 giorni dalla data di acquisizione. Nel caso in cui la Cassa Edile respinga la domanda l'Impresa ha facoltà di presentare apposito ricorso entro 60 giorni dalla data di ricevimento alla Cassa stessa. Si dà incarico alle Commissioni di morosità, istituite a livello locale, di definire eventuali controversie.

IMPORTO EROGATO: la Cassa Edile riconoscerà all'Impresa l'importo erogato all'apprendista al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell'apprendista.

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE: le condizioni per l'erogazione sono le seguenti:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore CIG dell'apprendista;
- la regolarità dell'Impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;
- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'Impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla contrattazione nazionale in materia, nonché agli eventuali futuri accordi che verranno siglati a livello territoriale tra le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali

N.B. :

- il cantiere ove era occupato l'apprendista deve essere incluso nella denuncia mensile
- si fa altresì presente che la Cassa Edile si riserva di richiedere copia della documentazione che riterrà opportuna per il riscontro dei dati esposti per la richiesta di rimborso.